

**DOMANDA:**

Premesso

- Che nel Disciplinare di Gara pag.7 al punto E) SERVIZI AGGIUNTIVI viene data la possibilità di assegnare fino a 15 punti;
- Che tale forte peso assegnato al criterio ammonta ad oltre il 20% di quanto assegnabile con l'Offerta Tecnica (15 punti su 70) e pertanto è in grado di condizionare senza dubbio il risultato finale;
- Che l'art.95 c.14-bis del D.lgs n.50/2016 recita:  
In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (oepv), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
- Che vi è un orientamento giurisprudenziale ormai formato secondo il quale la parola "opere" deve essere intesa nella sua accezione più corretta e cioè come "prestazioni" dedotte in contratto;
- Che altresì non possono essere offerti come servizi aggiuntivi elementi meramente quantitativi quali "ore aggiuntive" o "maggiori quantità prestazionali";

Considerato

Che gli atti di gara sono dettagliati e prevedono prestazioni da eseguire scadenze da norme regolamentari;

si chiede

di specificare, dettagliandolo, a quale tipo di servizi aggiuntivi si fa riferimento relativamente all'appalto bandito.

**RISPOSTA:**

Relativamente al quesito formulato, si precisa che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con servizi aggiuntivi non si intendono prestazioni aggiuntive rispetto a quanto fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto. Al Concorrente è richiesto di dettagliare nel proprio progetto tecnico tutti quegli elementi organizzativi/operativi di tipo qualitativo in grado di rendere più efficace l'attività oggetto del presente appalto.